

La decisione dei giudici di legittimità nell'ambito di un procedimento per omicidio colposo

Norme antinfortunistiche estese

Tutela anche per il terzo che opera nell'ambiente di lavoro

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Lesioni aggravate dalla violazione antinfortunistica ad ampio raggio: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 48533 del 6 dicembre 2023, con cui la quarta sezione, nell'ambito di procedimento per omicidio colposo in seguito all'investimento di una persona da parte di un furgone parcheggiato in pendenza senza adeguati sistemi di stazionamento, ha chiarito che la normativa antinfortunistica è destinata a tutelare anche il terzo che svolge le proprie prestazioni per amicizia, riconoscenza o ad altro titolo, purché l'ambiente possa definirsi di lavoro, l'incidente sia derivato dalla violazione della regola cautelare volta a eliminare il rischio concretizzatosi nell'evento lesivo, e il terzo si sia trovato così esposto al pericolo alla stessa stregua dei lavoratori.

Il caso e l'accusa. Nel caso in esame la Corte di appello di Napoli aveva confermato la responsabilità penale del titolare di una azienda pirotecnica per il reato di omicidio colposo cui all'art. 589 c.p., per avere, per colpa consistita in imprudenza e negligenza, nonché nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato il decesso di un uomo. In particolare, si era recato unitamente ai propri dipendenti, a bordo di un autocarro furgonato, in una località vicina per svolgere una manifestazione di fuochi di artificio autorizzata dal Comune, lasciando il furgone in sosta su un fondo agricolo con una certa pendenza; durante le operazioni di carico di materiale all'interno del vano del veicolo, alle quali aveva partecipato direttamente anche la vittima, che svolgeva attività lavorativa di fatto indossando peraltro abiti da lavoro e guanti della ditta, quest'uomo era stato investito dal veicolo che, avanzando autonomamente all'indietro in direzione della pendenza del terreno, lo aveva scaraventato al suolo e sormontato, così derivandone gravissime lesioni alle quali era seguito il decesso. Nel capo di imputazione era ascritto al legale rappresentante di avere utilizzato un veicolo in mediocri condizioni di manutenzione e con un sistema di stazionamento insufficiente a garantire la sosta su una pendenza in condizioni di sicurezza, di aver ommesso di condurre a bordo del veicolo i pneumatici fermaruota da utilizzare

Normativa antinfortunistica e reati	
La circostanza aggravante	<p>Come confermato da Cass. pen. 48533/2023, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori • l'evento sia concretizzazione di tale rischio lavorativo, non essendo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa
La tutela dei terzi	<p>Come confermato altresì da Cass. pen. 48533/2023 la normativa antinfortunistica è destinata a tutelare anche i terzi che si trovano nell'ambiente di lavoro quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le lesioni o l'omicidio colposo dei medesimi derivano dalla violazione di tale normativa • sussiste un legame causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento • nell'evento si è concretizzato il rischio lavorativo • sussistono condizioni quali la presenza non occasionale del terzo sul luogo di lavoro o un suo contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte di pericolo • non ha esplicitato i suoi effetti un rischio diverso

in caso di sosta su simili strade, di non aver osservato la necessaria cautela durante le operazioni di sosta e carico del veicolo, omettendo di porre in essere le azioni di sicurezza che potessero garantire la stabilità del mezzo, e di aver violato il disposto del d.lgs. 81/2008, art. 18 lett. e), omettendo di adottare le misure necessarie affinché nella zona di esposizione dei lavoratori a rischio sostassero coloro che avevano ricevuto adeguate istruzioni e addestramento, tra i quali non rientrava la vittima.

La tesi difensiva. Nel ricorso per cassazione proposto contro la sentenza, la difesa dell'imputato sosteneva che la Corte territoriale avrebbe ommesso di considerare che nei reati colposi non è sufficiente la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta e l'evento, ma è necessario, altresì, che quest'ultimo si sostanzi nella concretizzazione del danno che la norma precauzionale trasgredita mira a scongiurare. Nel caso in esame, in particolare, l'aggravante prevenzionistica non si sarebbe dovuta configurare in quanto, pur in presenza delle condizioni che normalmente si associano al rischio lavorativo, quali il contesto aziendale o l'evento in danno di un dipendente, il rischio inverte non avrebbe potuto qualificarsi come rischio lavorativo. Quest'ultimo, in ragione delle caratteristiche dell'attività imprenditoriale esercitata

dall'imputato, si sarebbe sostanziato piuttosto nel rischio di esplosione. La Corte territoriale avrebbe ommesso di considerare che l'evento verificatosi non rientrava nell'alea di rischio definita dalla lavorazione in corso, essendo stata la causa del sinistro individuata unicamente nell'avvio in modo autonomo retrogrado, senza il conducente a bordo, dell'autocarro, il cui sistema di stazionamento era risultato inefficiente a garantire la sosta e tenuta del mezzo in una strada in dislivello con una tale pendenza; la norma cautelare violata non avrebbe potuto qualificarsi quindi come norma antinfortunistica, essendo piuttosto inerente a rischio connesso alla circolazione stradale.

L'evoluzione giurisprudenziale. Nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema Corte l'ha ritenuto infondato, non ritenendo condivisibile quanto evidenziato dalla difesa, ossia che il rischio concretizzatosi nell'evento che aveva condotto a morte la vittima sarebbe stato erroneamente qualificato come rischio lavorativo. La Cassazione ha in particolare evidenziato la questione posta in essere dalla doglianza, ovvero la riconducibilità del rischio realizzatosi al novero dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative, e dunque dell'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, la cui violazione era contestata all'imputato. La sentenza impugnata

muoveva dalla considerazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la normativa antinfortunistica è applicabile anche qualora vi sia espletamento di attività lavorativa per amicizia, riconoscenza o ad altro titolo, purché la prestazione sia posta in un ambiente che possa definirsi "di lavoro". Ciò premesso, la Suprema Corte ha aggiunto che per quanto sia condiviso l'orientamento secondo il quale la normativa antinfortunistica sia destinata a tutelare anche i terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, allorché le lesioni o l'omicidio colposo dei medesimi derivino dalla violazione di tale normativa e sussista un legame causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento (Cass. pen., Sez. IV, n. 32178/2020; n. 44142/2019; n. 2343/2013), recentemente è stato precisato che è ben possibile che nell'evento sia concretizzato il rischio lavorativo anche se avvenuto in danno del terzo, ma ciò richiede che questi si sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore. Per tale motivo, in positivo, vengono richieste condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte di pericolo; e, in negativo, che non deve avere esplicitato i suoi effetti un rischio diverso (Cass. pen., Sez. IV, n. 32899/2021); da ciò ricavandosi il generale principio secondo cui, ai fini dell'inte-

grazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio lavorativo, non essendo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa (Cass. pen., Sez. IV, n. 32899/2021).

La decisione della Suprema Corte. Calando tali principi nel caso in esame, ad avviso della Cassazione, l'evoluzione giurisprudenziale non risultava in contrasto con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, che aveva identificato lo specifico rischio concretizzatosi nell'evento ritenendolo interno alla sfera rispetto alla quale il datore di lavoro era tenuto direttamente ad assicurare l'incolumità soggettiva altrui. In tal senso, la motivazione offerta nella sentenza impugnata giustificava l'applicazione della circostanza aggravante, avendo identificato come ambiente di lavoro il fondo agricolo sul quale era stato parcheggiato il furgone utile al trasporto del materiale pirotecnico; era stato, dunque, logicamente valutato che l'ubicazione del mezzo in quel luogo, caratterizzato da forte pendenza, fosse strettamente funzionale allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, conseguendone che il rischio concretizzatosi fosse dipeso dalla violazione di un precetto rivolto alla tutela della salute dei lavoratori. L'imputato, inoltre, come correttamente affermato dai giudici di merito, non poteva nemmeno beneficiare della sospensione condizionale della pena, essendogli tale beneficio stato già concesso due volte, e a nulla rilevando che i precedenti consistevano in reati di indole contravvenzionale; infatti, hanno sottolineato gli Ermellini, in nessun caso il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 164 c.p. consente di concedere la sospensione condizionale della pena per più di due volte, preclusione confermata anche dall'art. 168 c.p., che impone, in caso di violazione della suddetta norma, la revoca del beneficio. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.